



Coordinamento Sindacale Autonomo

DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE

Coordinamento Nazionale

Viale Trastevere, 66 - 00153 ROMA

TEL. 06.5818638- FAX 06.5894947

WWW.OSPOL.IT - INFOSPOL@OSPOL.IT

prot. 58/12
del 30/01/12

- AL PREFETTO DI FIRENZE
- AL QUESTORE DI FIRENZE
- ALL'ON. SINDACO DI FIRENZE
- AL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DI FIRENZE

ATTO DI FORMALE DIFFIDA

I Sottoscritti, **Luigi MARUCCI** e **Andrea SEDICINI**, nelle loro rispettive qualità di Presidente Nazionale dell'O.S.Po.L. - CSA Dipartimento Polizia Locale e di Segretario di Firenze della stessa O.S. con sede nazionale in Roma, Viale Trastevere, n. 66,

PREMESSO

- che, da molti mesi si registra l'emanazione di provvedimenti ordinativi, da parte dell'Autorità prefettizia, ovvero di P.S., inerenti l'impiego di personale della Polizia Locale in compiti di ordine pubblico;
- che, tali compiti vertono su attività di prevenzione e repressione di reati e condotte illecite, ivi compresa la dismissione forzata di insediamenti di nomadi e stranieri sul territorio di competenza;
- che, le medesime attività vengono espletate dal personale della P.L. alle dipendenze di funzionari ed ufficiali della Polizia di Stato in una condizione di formale subalternità e senza alcuna prefigurazione di programmazione con gli organi istituzionali di appartenenza di detto personale;
- che, sovente, gli interventi che prevedono l'impiego di singoli o di gruppi di appartenenza alla P.L., vengono attuati mediante "intese" dirette fra il Questore ed il Comandante del Corpo, ossia in assenza di disposizioni del Sindaco, così come stabilito dall'art.3, primo comma, L.7 marzo 1986, n. 65;
- che, quest'ultima fattispecie determina una grave situazione di illegittimità, concentrando sul Comandante una responsabilità giuridica (civile, penale ed amministrativa) che la normativa vigente attribuisce in via esclusiva al Sindaco posto che, ai sensi dell'art.9, primo

confronti del Capo dell'Amministrazione comunale e, per di più, specificamente, per l'addestramento, la disciplina e l'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo;

che, in ogni caso, vige l'obbligatorietà, per il Sindaco, di emanare, in materia di collaborazione richiesta dalle Forze di polizia dello Stato, apposite direttive in formali disposizioni le quali, alla pari di ogni atto amministrativo, devono possedere integralmente i propri requisiti di legittimità, primo fra tutti, il rispetto del **dovere di motivazione**, esaustiva e dettagliata, del provvedimento medesimo;

che, comunque, stante la categorica riserva posta dall'art. 117, secondo comma, lettera h), la quale attribuisce competenza esclusiva allo Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, con la sola esclusione della polizia amministrativa locale, il conferimento, altresì in forma obbligatoria, di cotale mansioni alla P.L. risulterebbe contrastante con il suddetto disposto; che, del pari, si evidenziano i pur numerosi casi di impiego di personale della P.L. riqualificati alla stregua di attività di polizia stradale o, addirittura, di polizia amministrativa, laddove, per chiaro disposto di legge, queste tipologie di mansioni vengono (e devono essere) svolte autonomamente dagli operatori di polizia locale;

che, per l'effetto, i compiti ordinati dalle Autorità di P.S. sono da considerarsi **estranei** ed eccezionali, ai doveri ed alle mansioni istituzionali della P.L. con l'ulteriore, conseguente, necessità di **pianificarne l'attuazione** mediante i suindicati provvedimenti dell'Amministrazione locale e, ancor più, la **previa concertazione** con gli organi rappresentativi dei lavoratori, posta la incisiva **rischiosità** delle attività di ordine pubblico - come evidenziato da recenti drammatici episodi di violenza, finanche omicidaria, occorsi ai danni del personale di P.L. - in ordine alla incolumità fisica del personale ad esse adibito;

che, comunque, trattandosi di rischiosità aggiuntiva, oltreché di ben maggiore intensità, rispetto ai compiti assegnati dalla legislazione agli organi della Polizia Locale in via ordinaria, deve disporsi una speciale tutela assicurativa e previdenziale per fatti inerenti il servizio;

che, in particolare, per quanto attiene alla prima, è inderogabile la stipula di una polizza, individuale o collettiva, con oneri a carico dello Stato, che garantisca copertura assicurativa **per eventi sinistrosi subiti, ovvero cagionati a terzi** dall'attività dispiagata dall'operatore di polizia locale impiegato in compiti di ordine pubblico;

che, in relazione ai profili previdenziali interessanti il personale che sia chiamato a svolgere tali compiti vada riconosciuta la parificazione agli appartenenti alle altre Forze di Polizia, per quel che attiene alla causa di servizio;

che, al riguardo, stante l'attuale esclusione della P.L. dal novero delle categorie rimaste fruitrici degli istituti dell'equo indennizzo, della pensione privilegiata e, in generale, delle procedure di accertamento della causa di servizio, così come stabilito dall'art. 6 del Decreto Monti, seppur limitatamente alle aliquote di personale della P.L. impiegato nelle suddette mansioni, è prelibare l'estensione a costoro delle guarentigie riservate dall'art. 6 cit., agli

organi e Corpi compresi nel Comparto Sicurezza, ai VV.FF. ed agli operatori del pubblico soccorso;

- che, qualora i servizi di o.p. siano svolti con la dotazione dell'arma da fuoco, siano egualmente estesi al personale operante della P.L. i motivi dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza previsti per l'espletamento del servizio di cui all'art. 53 C.p., secondo le disposizioni della L. 1 aprile 1981, n. 121 e normative decretali ad essa connesse;
- che, in caso di inadempimento di codesti incombenti, non può darsi luogo ad alcuna "messa a disposizione" dell'Autorità di P.S. del personale della P.L., né per specifiche operazioni e, ancor meno, in forma continuativa;
- che, allo stato attuale della legislazione, la qualifica di agente di p.s. è rinunciabile da parte del personale della P.L. essendo la stessa configurata in posizione accessoria ed eventuale rispetto alle qualifiche istituzionali inerenti il rapporto ed il contratto di lavoro della P.L. medesimo;
- che, infine, per tutti gli interventi e servizi, segnatamente se ulteriori e speciali, deve essere richiesto il nulla osta obbligatorio della Regione di appartenenza, ai sensi dell'art. 118, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto delle norme, modalità e procedure stabilite dalle relative legislazioni regionali;
- tutto ciò premesso e ritenuto, allo stato attuale della legislazione in materia ed in assenza di tutti gli adempimenti di cui sopra, i Sottoscritti

DIFFIDANO

le Ill.me Autorità di cui in titolo, affinché si astengano dall'adottare qualsivoglia provvedimento, a contenuto facoltativo come obbligatorio, ovvero precettativo, diretto ad impiegare singole unità o contingenti di personale della Polizia Locale (Municipale e Provinciale) in attività di ordine pubblico anche nella formazione della cc.dd. "pattuglie miste", peraltro prive di specifica normazione istitutiva.

Con riserva di ogni azione giudiziaria a tutela dei diritti dei lavoratori di P.L. e della loro incolumità fisica e giudiziaria.

Firenze, 30 Gennaio 2012

Il Presidente Nazionale dell'O.S.Po.L.
CSA - Dipartimento Polizia Locale

Luigi Marucci

Il Segretario di Firenze dell'O.S.Po.L.
CSA - Dipartimento Polizia Locale

Andrea Sedicini

Sedicini Andrea